

Reg. Scritt. Priv. n.

**CONVENZIONE QUADRO TRA IL COMUNE DI PREGANZIOL E @
PER LA FRUIBILITA' DEI DATI ANAGRAFICI
PER FINI ISTITUZIONALI**
(sono esclusi i dati sensibili)

L'anno duemila.... in questo giorno del mese di, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata di convenzione da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Preganziol, in seguito denominato "Erogatore", (C.F. 80010170266 Partita IVA 01190200269) legalmente rappresentato da nato a..... il....., che interviene nella qualità di Responsabile dei Servizi Demografici, giusto decreto di nomina del Sindaco n. del, e ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000

E

....., C.F. di seguito per brevità denominato "Ente fruitore", rappresentato da, nato a il in qualità di il quale agisce e stipula in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo domiciliato a in via.....;

Premesso che con nota del gg.mm.aaaa acquisita al protocollo comunale in data @ con n° @ l'Amministrazione richiedente/Gestore di pubblico servizio/Forza dell'Ordine chiedeva l'autorizzazione alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico per gli adempimenti normativi e le finalità istituzionali;

Valutata la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta Pubblica Amministrazione/Gestore di pubblico servizio/Forza dell'ordine;

Visti:

- la Legge 24.12.1954 n. 1228 "*Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente*" così come modificata dall'art. 2 quater della legge 28.2.2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31.5.2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- il D.P.R. 30.5.1989 n. 223 "*Regolamento anagrafico della popolazione residente*";
- la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 2 della legge 17.3.1993 n. 63 e il DPCM 5.5.1994 in tema di collegamenti telematici;
- l'art. 2 - comma 5 - della legge 15.05.1997 n. 127;
- il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, art. 43 in materia di acquisizione diretta di documenti;
- il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 , art. 2 comma 1 lettera C;
- la Circolare del Ministero dell'Interno del 26.02.2002, n. 3;
- il D.Lgs. 30.3.2003 n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- il D.Lgs 7.3.2005 n. 82 "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs 30.12.2010 n. 235, art. 57, commi 13 e 14;

- la Legge n. 183 del 12.11.2011, art. 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio del 22.12.2011 n. 14;
- le Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2, adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale – versione 2.0 adottate a giugno 2013;
- l'art. 35 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte della P.A. che obbliga la pubblicazione di convenzioni quadro sul proprio sito istituzionale;
- il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 393 del 2 luglio 2015.

Vista altresì la deliberazione di G.C. n. @ del @ con la quale è stato approvato il presente schema di convenzione;

Considerato:

- che alla data odierna l'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), di cui all'articolo 1 della Legge 24.12.1954, n. 1228, realizzato con strumenti informatici e nel rispetto delle regole tecniche concernenti il sistema pubblico di connettività, in coerenza con le quali il Ministero dell'Interno definisce le regole di sicurezza per l'accesso e per la gestione delle informazioni anagrafiche e fornisce i servizi di convalida delle informazioni medesime ove richiesto per l'attuazione della normativa vigente, svolge la funzione di interscambio di informazioni con limitati enti pubblici nazionali;
- che allo stato attuale dei processi di integrazione e di aggiornamento delle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, dei gestori pubblici servizi e delle Forze dell'Ordine, l'interconnessione telematica tra le stesse assume un aspetto rilevante;
- che le informazioni devono essere acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore;
- che il Comune di Preganziol ha attivato una procedura informatica di consultazione della banca dati anagrafica nel rispetto della privacy e del regolamento anagrafico;
- che, ai sensi degli artt. 43, 44 bis e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'utenza;
- che i controlli devono essere improntati a criteri di semplicità, economicità ed immediatezza, così che i rapporti conseguenti siano caratterizzati dal livello minimo di formalità;
- che, in caso di mancato riscontro alle richieste di controllo o richiesto di stati, fatti o qualità personali, il responsabile del procedimento inadempiente incorre nella violazione dei doveri d'ufficio;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

La convenzione ha la finalità di consentire un efficace collegamento tra l'Erogatore - Comune di Preganziol - e l'Ente fruitore, per fini istituzionali, in ottemperanza ai principi di semplificazione amministrativa, celerità, economicità, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'Erogatore, come sopra rappresentato, autorizza l'Ente fruitore, come sopra rappresentato, che accetta, ad accedere alla banca dati informatica degli archivi anagrafici del Comune di Preganziol per le seguenti specifiche finalità istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli:

(da inserire in relazione all'Ente con cui viene stipulata la Convenzione, specificando i riferimenti normativi che legittimano l'ente ad accedere alla banca dati e le finalità istituzionali perseguite)

A tal fine l'Ente fruitore consultante si impegna a:

- a) utilizzare l'accesso alla banca dati per la consultazione delle informazioni la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento oggetto della propria attività istituzionale;
- b) garantire che l'accesso alle informazioni anagrafiche avvenga sulla base di consultazioni anagrafiche dettagliate nella scheda tecnica - allegato A) - parte integrante alla presente convenzione;
- c) svolgere il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità di seguito specificate.

L'Ente fruitore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere desunti tramite l'accesso alla banca dati dell'Anagrafe. Le richieste di consultazioni non erogabili dal sistema informativo comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune (*protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it*).

Art. 2 – Soggetti

Per il Comune di Preganziol, sito in Piazza Gabbin, 1 31022 – Preganziol (TV) in qualità di erogatore, il responsabile della convenzione è il Responsabile di Settore Servizi Demografici e il responsabile dell'esecuzione è il Responsabile di Settore Servizi Sviluppo tecnologico.

Per l'Ente fruitore (indicare le generalità dell'Ente) il responsabile della convenzione è _____ e il responsabile dell'esecuzione, se diverso, dal suddetto responsabile è _____.

L'Ente fruitore assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003.

Art. 3 - Dati oggetto della consultazione

L'Erogatore rende disponibili, senza peraltro consentire alcuna connessione diretta agli archivi dell'Anagrafe, i dati anagrafici relativi ai cittadini iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e dell'anagrafe degli italiani residenti all'Estero.

L'Erogatore consente l'accesso telematico tramite la rete internet ad un servizio di interrogazione e consultazione anagrafica che rende disponibili le informazioni.

L'accesso a tali dati è consentito nel rispetto del principio della pertinenza del trattamento rispetto alle finalità e competenze istituzionali dell'Ente fruitore.

In caso di innovazioni normative sulle competenze, sui procedimenti ovvero sulla legittimità degli stessi trattamenti di dati, l'allegato tecnico potrà essere modificato.

L'Erogatore si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai dati qualora innovazioni normative/organizzative rendano necessaria una revisione dell'accesso telematico.

Il dato anagrafico è aggiornato alla data della consultazione. Sono fatti salvi i provvedimenti di ripristino della posizione anagrafica precedente (in caso di variazione di indirizzo) e la cancellazione anagrafica dell'interessato dai registri della popolazione residente a seguito di esito negativo del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 18bis del DPR 223/89 in premessa richiamato.

Art. 4 - Titolarità del trattamento e fruibilità dati

Il Comune di Preganziol è titolare del trattamento dei dati anagrafici ed è responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

L'Ente fruitore è titolare, ai fini della materia di Privacy, del trattamento dei dati anagrafici acquisiti e responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi, nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Ai sensi dell'art. 58, comma 1, del CAD D.Lgs. 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo.

L'Ente fruitore, pertanto, s'impegna a non cedere a terzi i dati cui accedono attraverso la presente convenzione.

Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Art. 5 – Designazione responsabile e incaricati per l'autorizzazione all'accesso

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, l'Ente fruitore, nomina il proprio Responsabile del trattamento dei dati.

Questi avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati al trattamento ai sensi dell'art. 30 del medesimo decreto legislativo e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal titolare.

La nomina del Responsabile avverrà in base all'allegato C) parte integrante della presente convenzione e sarà comunicato al Comune; parimenti sarà comunicata a cura del Responsabile esterno, con le modalità contenute nell'allegato D), parte integrante della presente convenzione, la nomina degli incaricati.

Il Responsabile dell'Ente fruitore si impegna a comunicare all'Erogatore l'elenco degli incaricati che devono essere abilitati all'accesso alla banca dati entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione e si impegna, altresì, a informare gli incaricati sulle norme relative all'accesso alla banca dati e su quanto stabilito dalla presente convenzione, impartendo, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs.196/2003, precise e dettagliate istruzioni, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati, nonché al corretto utilizzo delle funzionalità dei collegamenti.

Art. 6 - Modalità di accesso

L'accesso alla banca dati informatizzata degli archivi dell'Anagrafe viene garantito via web, dall'indirizzo https://www.halleysac.it/c026063/po/po_exlogin.php mediante autenticazione dell'utente all'area Extranet del portale stesso.

L'Ente fruitore autorizzato è tenuto ad osservare le misure di sicurezza previste dall'ordinamento vigente e dettagliate, per quanto attiene al collegamento in esame, nei documenti di specifiche tecniche, allegati alla presente, predisposto dall'Erogatore.

La fruibilità dei dati avviene secondo le modalità tecniche e nel rispetto delle condizioni di sicurezza nel trattamento dei dati personali meglio specificato nell'allegato tecnico A).

L'Ente fruitore s'impegna a rispettare, in quanto titolare del trattamento dei dati, a dare attuazione a quanto previsto dal D. lgs 196/2003 e dalle linee guida per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (giugno 2013 v. 2,0) con particolare riferimento al paragrafo 5 "Servizi e modalità di accesso alle banche dati". Il fruitore dichiara di conoscere le predette linee guida che, pertanto, pur non allegate alla presente convenzione devono intendersi parte integrante della stessa.

Art. 7 – Limitazioni e responsabilità

L'Erogatore è sollevato da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti od indiretti che possono derivare dall'uso dei dati attinenti alla banca dati anagrafica del Comune, nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nell'erogazione del servizio di consultazione, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati. Si impegna, altresì, a comunicare i tempi di interruzione programmata e del ripristino dell'accesso del servizio.

Art. 8 – Obblighi dell'Ente fruitore

L'Ente fruitore si impegna ad utilizzare le informazioni ottenute tramite il collegamento esclusivamente per fini istituzionali nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche

dati, con particolare riguardo alla riservatezza delle informazioni individuali e del segreto statistico; si impegna altresì, ad adottare ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi delle medesime informazioni.

Alla banca dati anagrafica potranno accedere esclusivamente gli incaricati di cui all'art. 5 dotati con le modalità indicate nell'allegato tecnico A).

L'Ente fruitore garantisce la riservatezza dei dati, elaborazioni o quant'altro connesso al collegamento concesso.

Art. 9 – Oneri economici

L'accessibilità e la fruibilità in rete di dati dall'archivio anagrafico è senza oneri economici.

Art. 10 - Durata ed esecuzione

La presente convenzione ha una validità di anni 3 (tre) dalla sottoscrizione, con possibilità di rinnovo esplicito.

Art. 11 - Controversie

Per la definizione di controversie di qualsiasi natura che non si siano potute definire in via amministrativa è esclusa la competenza arbitrale e competente a giudicare il foro di Treviso.

Art. 12 – Registrazione

La presente convenzione si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del DPR 26.4.1986 n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Art 13 – Autocertificazione conformità

Le parti attestano che la presente convenzione è pienamente conforme alle *Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni*, approvate dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel mese di giugno 2013.

Art. 14 - Spese e disposizioni finali

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del D.P.R.642/1972 e successive modificazioni.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente fruitore

Per il Comune di Preganziol
